

# **COMUNE DI VALDUGGIA**

**(PROVINCIA DI VERCELLI)**

**SERVIZIO ENERGIA A MEGAWATTORA “MWh”  
“Fornitura di calore mediante generatore a biomassa e rete di teleriscaldamento”**

**Periodo:**  
**stagione 2016/2017 – stagione 2025/2026**  
Durata anni 10 (dieci)

**- DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI  
RISCHI DA INTERFERENZE -**

(art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)

#### Dati appaltatore

Azienda	<b>COMUNE DI VALDUGGIA</b>
Datore di lavoro	Pier Luigi Prino
R.S.P.P.	Zeno Moretti

## Considerazioni Generali

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'Art. 26 del D. Lgs 81/2008, secondo il quale le Aziende appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza.

Infatti, l'art. 26 del D. Lgs.81/08 impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Nel caso della P.A. l'affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.

La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e forniture. In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l'operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall'amministrazione.

Per quanto concerne i costi della sicurezza per i contratti di lavori pubblici, il presente DUVRI si attiene a quanto previsto nelle "Linee Guida per l'applicazione del **DPR 222/2003**", approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 1 marzo 2006. In tale documento viene evidenziato come i costi della sicurezza per i lavori sono solo e soltanto quelli individuati nell'art. 7 del DPR 222/2003, così come ribadito anche dalla determinazione n. 4/2006 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. I costi della sicurezza non possono essere soggetti a ribasso in sede di gara.

## **REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI**

Il presente documento "DUVRI" si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'art.68 e dell' All. VIII del D. Lgs.163/06.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro,

sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

Come già detto, i costi della sicurezza di cui all'art.86 c. 3bis del D.Lgs 163/06 si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori dal DM 145/00 "Capitolato generale d'appalto", art.5 c.1 lettera i) e dal DPR 222/2003 art.7.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. n.24/07, la Azienda procede all'aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.

### ***TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI***

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

### ***STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA***

L'Art. 86 c.3 bis del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs.163/06, così come modificato dall'art.8 della L.123/07, richiede alle stazioni appaltanti che *"... nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture."*

Inoltre nel successivo comma 3.ter, si richiede che *"il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta"*.

L'art.87 del D.lgs.163/06, al c.4 secondo periodo recita: *"Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture"*.

L'amministrazione è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli a confronto concorrenziale

## **ANAGRAFICA DELL'APPALTO**

### **2.1 OGGETTO DELL'APPALTO**

Contratto per demandare ed accollare all'appaltatore (di seguito indicato come "Fornitore") il "Servizio energia a Megawattora" con la "Fornitura di calore mediante generatore a biomassa e rete di teleriscaldamento" per 10 anni

### **2.2 COMMITTENTE: Comune di Valduggia**

Indirizzo sede legale: Valduggia P.za G. Ferrari, 12

Partita Iva: 00328710025 Codice fiscale 00328710025

Indirizzo unità produttiva: luoghi di svolgimento del servizio Vedi capitolato

Datore di lavoro: Pier Luigi Prino

### **2.3 Azienda - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:**

Ente: Comune di Valduggia

Datore di lavoro per i servizi in appalto: Pier Luigi Prino

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Comunale: Zeno Moretti

Referente: Giovanni Geom. Rasino

### **2.4 APPALTATORE DEL SERVIZIO ( da completare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione appalto)**

Impresa da selezionare in base a gara pubblica

Indirizzo sede legale:.....

Indirizzo unità produttiva:.....

Codice Fiscale e P.IVA :.....

Registro imprese:.....

Legale Rappresentante:.....

Datore di lavoro:.....

Referente del coordinamento:.....

Responsabile servizio prevenzione e protezione .....

Medico competente .....

### **2.5 Dati Scuola**

Ente: Istituto Comprensivo Padre Baranzano piazza 1 maggio n°2 13037 Serravalle Sesia

Datore di lavoro: Porzio Ornella

Referente: \_\_\_\_\_

### **3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA**

A fronte della Valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di interferenza. In relazione all'appalto in oggetto, le interferenze individuate sono ascrivibili ad alcune fasi dell'attività, di seguito evidenziate, mentre per altre fasi l'attività dell'appaltatore viene effettuata in orari non coincidenti all'attività della committenza.

A seguito della valutazione effettuata, vengono inoltre valutati i costi per la sicurezza relativamente a:

- a) procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- b) misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

#### ***Descrizione dell'appalto***

Con il presente appalto il Comune di Valduggia (di seguito indicato anche come "Committente") intende definire il contratto per demandare ed accollare all'appaltatore (di seguito indicato come "Fornitore") il "Servizio energia a Megawattora" con la "Fornitura di calore mediante generatore a biomassa e rete di teleriscaldamento" per 10 anni.

#### **Durata del contratto**

Il contratto avrà una durata di 10 anni a decorrere dalla stagione di riscaldamento 2016/2017

#### **Oggetto della fornitura**

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di calore agli edifici qui sotto elencati allacciati alla rete di teleriscaldamento alimentata dal generatore a biomassa e/o dal generatore di emergenza alimentato a gas metano:

Scuole media	volume riscaldato: 2.500 metri cubi.
Scuola materna	volume riscaldato: 2.100 metri cubi
Salone polivalente	volume riscaldato: 1.600 metri cubi
Bocciodromo e Circolo mc. 200)	volume riscaldato: 3.242 metri cubi (di cui alloggio custode
Totale volume riscaldato: 9.442 mc.;	

Nello specifico la fornitura comprende:

- il servizio di fornitura e gestione calore mediante generatore a biomassa e rete di teleriscaldamento;
- la conduzione dei relativi impianti con l'assunzione della qualifica di "Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" che comportano la sottoposizione in luogo del Committente ai relativi obblighi di legge;
- la fornitura di acqua calda sanitaria dove richiesto;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti termici ed impianti elettrici all'interno delle centrali termiche, centrale di emergenza compresa, nonché delle sottocentrali ubicate presso le singole utenze;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il controllo telematico di tutti i relativi impianti.

## **Modalità di gestione**

### Aspetti generali

Il Comune metterà a disposizione del Fornitore gli impianti in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza, intervenendo a proprie spese, se del caso, agli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti stessi alle normative vigenti, prima dell'inizio del decorrere del presente contratto.

Il Fornitore dovrà svolgere la sua attività in modo da assicurare la conservazione degli impianti affidatigli mediante le operazioni ed i controlli previsti dalla normativa vigente e comunque effettuando tutte le operazioni necessarie al mantenimento della piena efficienza ed a perfetta regola d'arte.

### Emissioni

Il Fornitore dovrà assicurare un'emissione in atmosfera dei fumi dai camini contenute nei limiti di Legge ed in particolare in conformità ai disposti della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 98-1247 in data 11/01/2007. Il Comune metterà a disposizione del Fornitore gli impianti in grado di ottemperare a tali normative, intervenendo, se del caso, a proprie spese agli adeguamenti necessari. Eventuali variazioni di normative successive alla stipula del presente contratto saranno valutate all'occorrenza dalle parti in causa.

### Rumore

Il Fornitore dovrà assicurare il controllo dei rumori degli impianti nei limiti di legge, con particolare riferimento ai piani di zonizzazione acustica approvati dall'Amministrazione Comunale.

### Acqua calda sanitaria

Il Fornitore dovrà garantire il servizio di produzione dell'acqua calda sanitaria, ad una temperatura non inferiore a 40° C., in tutti gli edifici in cui è installato tale impianto e per il periodo indicato nell'Art. n.8; il Fornitore, o chi per esso, dovrà ogni qualvolta si renda necessario eseguire la disincrostazione dei serpentine e delle condutture, comunque prima che diminuisca la resa di scambio dei produttori di acqua calda.

### Personale addetto

Il personale addetto alle attività di cui al presente contratto, che potrà comprendere sia lavoratori subordinati sia persone incaricate sotto altro titolo, lavorerà sotto l'esclusiva direzione e

responsabilità dell'appaltatore. Pertanto il Comune rimarrà del tutto estraneo e sollevato da qualsiasi contestazione fra l'appaltatore ed il predetto personale.

Nei confronti del personale con rapporto di lavoro subordinato, il Fornitore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il tempo in cui si svolge il servizio anzidetto. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune, o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà al Fornitore l'inadempienza accertata e procederà secondo la normativa vigente. Per eventuali detrazioni e sospensioni dei pagamenti, il Fornitore non potrà opporre eccezione alcuna.

#### Reperibilità

L'appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione degli impianti un operaio professionale specializzato (termoidraulico, bruciatorista, elettricista) ed eventualmente un manovale per tutto il periodo di durata del contratto.

Nel caso di segnalazione di guasto detto personale avrà l'obbligo di trovarsi sul luogo dove è stato segnalato il guasto entro e non oltre 120 minuti dalla chiamata.

### **Manutenzione ordinaria**

Per opere di manutenzione ordinaria si intende la sostituzione di elementi costruttivi, di organi, meccanismi e componenti meccanici, idraulici, termici elettrici ed elettronici, per i quali non sia più garantito il regolare e completo funzionamento, o in avaria.

Inoltre rientrano nelle operazioni di manutenzione ordinaria le operazioni contemplate nei libretti d'uso e manutenzione previsti per ogni singolo macchinario, apparecchiatura e/o componente.

La manutenzione ordinaria in particolare ha per oggetto:

- tutte le parti costituenti gli impianti di produzione termica, di distribuzione e di utilizzazione del calore (componenti meccanici, idraulici ed elettrici);
- tutte le operazioni che vengono previste nei libretti d'uso e manutenzione delle apparecchiature da effettuarsi sul luogo con strumenti ed attrezzature che sono a corredo degli apparecchi anche se comportano l'impiego di materiali di consumo d'uso corrente;
- le semplici sostituzioni di singoli elementi con altri simili a quelli originali o, se diversi, a questi equivalenti sotto il profilo tecnico funzionale;
- tutti gli apparati della telegestione con eventuali sostituzioni ed integrazioni, senza per questo accampare riserve su eventuali disguidi alla gestione, durante le fasi di intervento nel sistema stesso;
- le limitate opere murarie e/o meccaniche accessorie occorrenti per la manutenzione di cui ai punti precedenti.

All'uopo il Fornitore dovrà comunicare al Comune un recapito telefonico disponibile anche nei giorni festivi, 24 ore su 24, cui fare riferimento per eventuali chiamate di intervento in caso di urgenza. Qualora il Fornitore fosse inadempiente, si provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere necessarie, addebitando le relative spese aumentate della penale contrattuale, che verrà trattenuta con le modalità dell'art. n. 29 del Capitolato Speciale d'appalto.

L'impresa dovrà effettuare la manutenzione ordinaria in conformità delle vigenti normative UNI e CEI e dovrà attenersi alle vigenti prescrizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei lavoratori addetti.

### **Manutenzione straordinaria**

Per opere di manutenzione straordinaria si intendono le opere rivolte a mantenere lo stato di funzionamento regolare dell'impianto, sia nel suo complesso che per quanto riguarda le singole parti, nonché a ripristinare le condizioni originarie di efficienza e sicurezza di cui al progetto originario e/o della normativa vigente, attuando i conseguenti interventi su tutte le apparecchiature

meccaniche, idrauliche, termiche, elettriche ed elettroniche, verificandone le condizioni di efficienza e sicurezza.

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari, compresa la sostituzione del materiale e delle apparecchiature costituenti le centrali termiche e le sottocentrali. I materiali impiegati per le riparazioni devono essere di qualità non inferiore a quella dei materiali esistenti, inoltre, le parti dell'impianto oggetto di varianti, così come quelle altre eventuali che agli effetti della sicurezza possono risultarne influenzate, devono essere modificate in maniera da adeguarle alla normativa tecnica in vigore alla data in cui le varianti stesse vengono proposte secondo la regola della buona tecnica e se del caso riportate sugli appositi registri (Libretto di Centrale, Libretto di Impianto).

Qualora il Comune dovesse constatare che viene trascurata la buona efficienza e conservazione degli impianti, verrà emesso un ordine di servizio motivato con le conseguenti prescrizioni al quale il Fornitore dovrà adempiere immediatamente; nel caso in cui il Fornitore non ottemperi all'ordine di servizio e il Comune possa/abbia a subire dei danni, i lavori necessari saranno fatti effettuare d'ufficio dal Comune, con addebito delle spese sostenute all'atto della liquidazione del conguaglio stagionale.

I lavori suddetti dovranno essere eseguiti in orari tali da non interrompere la fornitura del riscaldamento e, se necessario, anche in giornate festive.

## Obblighi del Fornitore

In dipendenza e relazione di quanto stabilito nei precedenti articoli, sono dunque a carico del Fornitore:

- la fornitura della biomassa per l'esercizio dell'impianto secondo le singole caratteristiche del generatore di calore, nel rispetto degli accordi di filiera sottoscritti dal Comune con l'Associazione Monte Rosa Foreste;
- la conduzione delle centrali termiche, delle sottocentrali e di tutte le relative apparecchiature accessorie e complementari nel rispetto delle leggi e norme vigenti in accordo con gli utenti;
- l'esercizio dei servizi di produzione dell'acqua calda sanitaria;
- l'esecuzione tempestiva e periodica di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione nei termini descritti agli **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, 6 e 7;
- l'impiego del personale, delle attrezzature necessarie ed utili e degli strumenti per la conduzione e la manutenzione ordinaria preventiva;
- la direzione tecnica dei servizi suddetti ed il mantenimento di adeguati rapporti con il funzionario comunale delegato alla gestione;
- la fornitura di ogni materiale d'uso e consumo necessario al compimento degli interventi;
- le prove e le misure di controllo che l'Amministrazione Comunale e/o Enti superiori (come V.V.F., A.S.L., ecc...) intendessero effettuare sui servizi in gestione, compresi i controlli delle temperature interne degli ambienti;
- la prestazione di personale tecnico adeguato per la sorveglianza del buon andamento del servizio stesso;
- le piccole opere murarie nelle centrali termiche e nelle sottocentrali necessarie ai lavori di gestione e manutenzione;
- il funzionamento dell'impianto di riserva a gas metano in caso di guasto del generatore a biomassa, ma solo per emergenza o cause di forza maggiore sull'impianto primario e per il minimo tempo indispensabile;
- il controllo periodico di funzionamento del contatore di energia con annotazione, almeno mensile, del totale dell'energia contabilizzata su apposito registro;
- analisi della combustione e delle emissioni delle quali una entro il primo mese di funzionamento e l'altra entro febbraio.

## **Obblighi dell'Amministrazione Comunale**

Sono a carico del Comune:

- la fornitura dell'acqua, del gas metano e dell'energia elettrica;
- le opere idrauliche e civili relative alla rete di teleriscaldamento dell'acqua calda dall'uscita degli impianti di produzione all'ingresso nelle sottocentrali;
- gli interventi di manutenzione e riparazione a carico dei corpi scaldanti e quant'altro non presente nelle centrali termiche e nelle sottocentrali;
- le sostituzioni e gli adeguamenti non previsti a carico dell'appaltato

## **Caratteristiche del combustibile**

Le caratteristiche del combustibile sono definite ai sensi del D. Lgs. 152/06 – Allegato X Parte V Sez. 4, sulla base delle prescrizioni del costruttore e delle specifiche esigenze del generatore:

- Caldaia MAWERA mod. A/6871 Hard, potenza termica nominale 550 kW, potenza termica al focolare 630 kW, alimentazione combustibile a coclea;
- combustibile: cippato di legna vergine origine B1, contenuto idrico M 50-55, pezzatura G5.

Le caratteristiche e le specifiche di cui sopra che determinano origine e fonte, classificazione merceologica, granulometria, contenuto idrico e quant'altro necessario a garantire la qualità del servizio, la salubrità delle emissioni e l'efficienza e durata dell'impianto a biomassa sono vincolanti per il Fornitore.

Quindi, la fornitura del combustibile (biomassa) dovrà riguardare cippato ottenuto da lavorazione esclusivamente meccanica di materiale vegetale costituito da legno vergine e derivante da interventi selvicolturali, manutenzione forestale, potatura, manutenzione del verde, coltivazioni dedicate, scarti di prima lavorazione di legno vergine.

## **Provenienza e tracciabilità del combustibile**

Il Fornitore si impegna a garantire la tracciabilità del combustibile fornito, adottando modalità che rendano evidente la provenienza del combustibile.

In tutti i casi dovrà sempre essere assicurata l'ottemperanza della filiera di approvvigionamento ai disposti della D.G.R. del Piemonte 5 maggio 2008, n. 22-8733 (“Criteri per la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento di progetti di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico e di progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse come combustibili.”).

## **Responsabilità del Fornitore**

Il Fornitore pende in gestione l'impianto previa messa a norma e messa in sicurezza a spese del Comune. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza, ignoranza delle leggi, delle normative o di prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre ditte, od a terzi comunque presenti, sia a cose della stazione appaltante, o di altre ditte.

La responsabilità del Fornitore si estende ai danni, a persone e cose, che derivassero da errori o inadeguatezze nella gestione ed a quelli che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione.

## **Risoluzione del contratto**

Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto relativo al presente Capitolato in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- interruzione del servizio protratta senza giustificato motivo per cinque giorni anche non consecutivi nell'arco della stagione di riscaldamento;
- ripetute e gravi inosservanze di norme legislative, o regolamentari, in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio

## **Interventi extracontrattuali**

Per ogni singolo intervento di carattere urgente ed imprevedibile che il Comune dovesse richiedere tramite nota di servizio, il Fornitore si impegna ad eseguire i lavori con la massima tempestività. Eventuali sostituzioni, riparazioni, revisioni straordinarie che si rendessero necessarie durante la durata del contratto e non dovute dal Fornitore, devono essere preventivamente comunicate, salvo casi di comprovata urgenza. Tutti gli interventi extracontrattuali dovranno essere preventivamente pattuiti ed autorizzati per scritto con l'Amministrazione Comunale.

## **Accesso del personale del Comune agli impianti**

Gli impianti termici ed i relativi locali dovranno essere accessibili in qualunque momento al personale tecnico dell'Amministrazione Comunale per gli opportuni controlli sulla regolarità, efficienza e funzionalità dell'intera fornitura.

Di ogni visita verrà redatto apposito verbale in duplice copia, una per ciascuna parte, e conterrà la descrizione delle operazioni effettuate e delle eventuali irregolarità riscontrate. Il Fornitore ha la facoltà di formulare le proprie controdeduzioni sui fatti esposti dal verbalizzante, contestualmente o inoltrandola all'Amministrazione entro i successivi cinque giorni. L'accesso agli impianti è vietato a qualsiasi altra persona estranea alla gestione degli stessi; l'accesso altresì è vietato ai dipendenti del Comune che non siano accompagnati da personale del Fornitore, fatto salvo per il Funzionario Responsabile del Servizio che ha viceversa libero accesso.

## **Riconsegna finale e collaudo**

Gli impianti ed i loro accessori, alla fine del rapporto contrattuale, dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, di manutenzione, di funzionalità in cui si trovavano all'atto della presa in carico, salvo il normale deperimento per l'uso e le modifiche rese indispensabili per effetto dell'applicazione del presente capitolato.

Allo stesso modo dovrà essere riconsegnata tutta la documentazione tecnica ed amministrativa. A tale scopo verrà redatto dal Fornitore, per ogni singolo impianto, un "verbale di riconsegna impianto", nel quale verranno indicate, in contraddittorio con l'Amministrazione, tutte le osservazioni circa lo stato degli impianti e la loro efficienza.

## **Subforniture**

Il Comune, nella sua qualità di stazione appaltante, verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto integrato, sia inserita la clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. A tal fine, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate, l'appaltatore produce alla stazione appaltante copia del/i contratto/i di subfornitura.

Il Fornitore assume le misure e le responsabilità per evitare il verificarsi di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i suoi dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza delle attività connesse alla fornitura di calore, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 145/2000. A tale scopo il Fornitore deve dotarsi di un'adeguata assicurazione per tutti i rischi di esecuzione e di gestione da qualsiasi causa determinati, che prevede una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, con un massimale di euro 2.500.000,00 per ogni persona nonché per danni a cose, nonché verso prestatori di lavoro con un massimale di euro 1.000.000,00 per ogni persona

**Per i dettagli si rimanda al capitolato**

## Analisi rischi da interferenze

Dall'analisi delle attività oggetto del contratto si possono distinguere le seguenti caratteristiche:

### Lavoro presso centrale termica

### Lavoro presso edifici Comunali

Nel lavoro presso centrale termica non si evidenziano interferenze dirette ma permane comunque l'obbligo del rispetto delle normative inerenti la sicurezza.

Nei lavori presso gli edifici comunali possono essere presenti interferenze sia con i dipendenti comunali presenti nelle strutture sia con il personale presente in tali strutture.

Sicuramente è presente una interferenza nei lavori effettuati presso gli edifici comunali scolastici.

**L'intervento nelle scuole è da considerarsi potenziale**, infatti è previsto solo in caso di malfunzionamenti.

### Misure Generali Tecniche Organizzative Comportamentali

Prima di iniziare i lavori, l'affidataria ha preso visione dei luoghi di lavoro dell'affidante ed in particolare di tutto quanto possa interferire con l'attività commissionata onde evitare o limitare i rischi interferenziali segnalando e concordando con l'Affidante le necessarie e opportune misure di sicurezza specifiche.

L'affidataria si impegna ad attuare le misure organizzative e tecniche concordate in fase di stipula del contratto di affidamento.

L'affidataria informa i propri dipendenti riguardo ai rischi presenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza.

Il personale dell'affidatario non potrà introdurre nei locali o sui mezzi dell'affidante terze persone o farsi accompagnare da terze persone; esso si dovrà presentare al lavoro indossando la tessera di riconoscimento prevista dal D.lgs. 81/08 ed eventuali Dispositivi Individuali di Protezione fornitigli dal proprio datore di lavoro.

E' vietato al personale dell'affidataria l'accesso ai locali e luoghi non pertinenti le attività previste nel contratto di affidamento

Nell'esecuzione dell'appalto, devono essere adottate tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori;

Devono essere rispettate, tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente, con particolare riferimento all'inquinamento delle acque, all'inquinamento dell'aria, ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi;

L'appaltatore si assume ed è responsabile degli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti, quando si dovessero verificare danni a persone o cose appartenenti all'azienda committente od a terzi che reclamassero risarcimenti di danni causati dai dipendenti della ditta appaltatrice;

### Rischi specifici e di interferenza:

	Personale della ditta appaltatrice	Interferenza con	Si	No	Pericoli/rischi	Misure
--	------------------------------------	------------------	----	----	-----------------	--------

Personale della ditta appaltatrice	Interferenza con	Si	No	Pericoli/rischi	Misure
Affidamento di lavori a imprese esterne	Contatto "rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore e quello della scuola (per le strutture scolastiche (docenti personale Ata Studenti)) o tra il personale di imprese diverse che operano nella struttura con contratti d'opera differenti.	X		Conseguenze: urti, schiacciamenti, scivolamenti, esposizione ad agenti fisici.	Il Committente promuove la cooperazione e il coordinamento effettuando prima dell'inizio dei lavori la riunione di coordinamento. Nel corso dell'incontro il Committente provvederà a informare le imprese sulle misure adottare per eliminare i rischi da interferenze.  L'attività delle varie imprese e quella scolastica dovrà essere organizzata in modo tale da non generare (per quanto possibile) sovrapposizioni né tra le imprese (es. lavori in orari diversi), né tra imprese e personale scolastico (in aree separate).
Transito, manovra e sosta di automezzi nelle aree esterne.	Presenza nelle aree interessate alla circolazione di altri veicoli e di pedoni (personale scolastico, allievi e personale dell'impresa appaltatrice).	X		Conseguenze: Impatti tra autoveicoli, investimenti di pedoni	Le imprese devono concordare preventivamente con il committente e con la scuola (per le manutenzioni scolastiche), le modalità di accesso e i percorsi interni da utilizzare. Nelle aree esterne, durante la manovra o transito con automezzi è obbligatorio procedere lentamente. In particolare nelle operazioni di retromarcia, in assenza di segnalatore acustico è opportuno segnalare la manovra con il clacson. Parcheggiare il veicolo in modo che sia ridotto al minimo l'ingombro della via di transito. In caso di scarsa visibilità accertarsi che l'area sia libera da pedoni anche facendosi aiutare da persona a terra. Prima delle operazioni di carico/scarico assicurarsi che il veicolo sia a motore spento e con freno a mano inserito.  Per i lavori edifici scolastici E' vietato effettuare le operazioni di scarico e carico in prossimità delle uscite dell'edificio scolastico, durante l'ingresso e l'uscita degli allievi. Qualora le suddette operazioni siano già state iniziate devono essere immediatamente sospese e riprese solo dopo aver avuto esplicita autorizzazione da parte del personale scolastico preposto al controllo delle uscite. E' assolutamente vietato stazionare, anche temporaneamente, in prossimità delle uscite di emergenza o ostruire le stesse con qualsiasi materiale o mezzo.
Accesso alle aree oggetto di lavori.	Presenza di personale scolastico e allievi nelle aree oggetto dei lavori di appalto.	X		Conseguenze: urti, schiacciamenti, scivolamenti, rischio elettrico, esposizione ad agenti fisici.	L'impresa, laddove le lavorazioni oggetto di appalto lo richiedano, provvede a delimitare/confinare le aree di lavoro e a porre specifica segnaletica informando il referente della scuola fornendogli informazioni sui rischi introdotti (es. rischio elettrico, sostanze pericolose, ecc.).  Per i lavori edifici scolastici  Il personale scolastico è tenuto a: - rispettare le delimitazioni e la segnaletica collocata dall'impresa. - non utilizzare le attrezzature di proprietà dell'impresa.
Smaltimento rifiuti	Presenza di materiale di rifiuto sul luogo di lavoro	X		Conseguenze: tagli, abrasioni	E' obbligo dell'impresa provvedere allo smaltimento di tutti i rifiuti delle lavorazioni e forniture di materiali (es. imballaggi). Terminate le operazioni il luogo va lasciato pulito e in ordine. Lo smaltimento di residui e/o sostanze pericolose deve avvenire secondo la normativa vigente.
Emergenza	Mancata conoscenza del piano di emergenza e delle relative procedure da parte del personale di imprese esterne			Conseguenze: ustioni, intossicazioni, asfissia	Prima di iniziare l'attività ciascun lavoratore dell'impresa che opera nella scuola deve prendere visione delle planimetrie esposte nei corridoi ed individuare in modo chiaro i percorsi di emergenza, le vie di uscita ed i presidi

	Personale della ditta appaltatrice	Interferenza con	Si	No	Pericoli/rischi	Misure
						<p>antincendio. Deve inoltre conoscere le procedure di emergenza ed il segnale di allarme (evacuazione).</p> <p>Durante un'emergenza i lavoratori dell'impresa si dovranno attenere alle disposizioni impartite dagli addetti incaricati alla gestione dell'emergenza.</p> <p>Qualora presenti partecipano alle prove di evacuazione.</p> <p>Non ingombrare le vie di esodo e i corridoi ma lasciarli sempre liberi in modo da garantire il deflusso delle persone in caso di evacuazione.</p> <p>Non spostare o occultare i mezzi di estinzione e la segnaletica di emergenza che devono sempre essere facilmente raggiungibili e visibili.</p> <p>Qualora per motivi inderogabili sia necessario rendere impraticabili temporaneamente delle vie o uscite di emergenza, informare preventivamente il Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola affinché siano trovati percorsi alternativi e data comunicazione a tutti gli occupanti la scuola delle nuove disposizioni. Solo successivamente e con il consenso scritto del Dirigente scolastico si può provvedere a interdire la via di esodo o uscita di emergenza. Tale condizione deve comunque essere protratta per il minor tempo possibile.</p> <p>E' onere dell'impresa porre apposita cartellonistica provvisoria indicante i percorsi di esodo alternativi.</p> <p>I lavoratori dell'impresa, in presenza di situazioni di pericolo, devono immediatamente darne comunicazione agli addetti alla squadra di emergenza.</p>

#### INDICAZIONI OPERATIVE

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (Art. 26, D.Lgs. 81/2008). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi.

#### INDICAZIONI OPERATIVE SPECIFICHE SCUOLA

LA VELOCITA' DI ACCESSO E PERCORRENZA DI MEZZI DI TRASPORTO NELLE AREE COMUNALI LIMITROFE ALLA SCUOLA DOVRA' ESSERE LIMITATA AI 10 KM/H; il percorso dei mezzi riguarderà esclusivamente i percorsi indicati come carrabili.

Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

E' vietato fumare all'interno e **nelle pertinenze** della scuola

E' vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal Comune

Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate;

In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente il personale della scuola e del Comune.

### MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e gestionale.

Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla prima riunione successiva alla consegna lavori.

### **COSTI DELLA SICUREZZA NEL CONTRATTO DI SERVIZI O DI FORNITURE**

In analogia ai lavori, come previsto dall'art.7 c.1 DPR 222/03, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI.

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta.

In relazione all'appalto in oggetto, i costi così come indicativamente riportato di seguito, riguardano:

- a. le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- b. le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima viene effettuata analitica per voci singole, e risponde a quanto verificato da indagine di mercato e verifica dei prezziari o listini ufficiali vigenti.

Le singole voci dei costi della sicurezza sono state calcolate sulla base di un verificarsi presunto di realistiche situazioni, che comportano l'intervento di uno o più operatori esterni (addetti alle pulizie, manutenzioni ecc.), chiamati ad intervenire durante lo svolgimento dei lavori dell'appaltatore.

### **COSTI DELLA SICUREZZA**

Nei costi sono stati inseriti:

Operazioni di coordinamento (**incontri vari e sopralluoghi ai siti in fase esecutiva, verifica condizioni di lavoro etc....**)

Costo protezione operatore (DPI, sorveglianza sanitaria, informazione formazione ed addestramento)

**Segnaletica (cartellonistica e segnaletica di avvertimento e pericolo vari) e mezzi**

**COSTI TOTALI DELLA SICUREZZA euro 1,2 per ogni megawatt ovvero € 580 (euro cinquecentottanta) anno (5800 nei 10 anni) non soggetti a ribasso**

### **VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI**

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

**IL COMMITTENTE**

**IL DIRETTORE DIDATTICO**

**L'APPALTATORE**

---

Valduggia